

## **ALLEGATO A**

"Accordo di Programma per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica - Dissalatore di Capoliveri, Lotto 1, Stralcio 1"

### **Regione Toscana Autorità Idrica Toscana**

Vista la direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del 23 Ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la disciplina degli Accordi di Programma dettata dall'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento" che definisce quali acque a specifica destinazione quelle utilizzate per l'estrazione di acqua potabile definendo per gli stessi corpi idrici particolari obiettivi di qualità da mantenere o raggiungere;

Visto il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno n. 234 del 3 Marzo 2016 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, nel quale, sono fissati gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici significativi individuati nei bacini idrografici della Regione Toscana e sono definiti interventi e misure necessari al loro raggiungimento;

Dato atto che il Piano di Tutela delle acque individua i Piani di Ambito del servizio Idrico Integrato quali strumenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

Visto il DPGR N° 78 del 16 Giugno 2017 avente per oggetto "Crisi Idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/2012.", dal quale si evince che l'Isola d'Elba è tra le porzioni territoriali che presentano uno stato di emergenza di tipo grave;

Considerato che la crisi idrica del 2017 è stata preceduta da altre recenti crisi idriche (anni 2003, 2007 e 2012) e che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, tale tendenza non accenna a diminuire nel tempo bensì ad accentuarsi, è necessario dotarsi di risposte strutturali idonee a fronteggiare i periodi di crisi nell'ordinario;

Visto l'allegato A alla deliberazione 6 Novembre 2019, n. 78 "Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2019. Integrazione della sezione programmatica della nota di aggiornamento al DEF 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109)" e in particolare la linea di intervento n.7 (Azioni per il servizio idrico integrato) del Progetto regionale 13 - Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare-, che prevede, tra le altre, la realizzazione del dissalatore di Capoliveri (località Mola);

Considerato che l'intervento programmato ha il duplice scopo di assicurare il raggiungimento dell'autonomia idrica dell'isola d'Elba e di ridurre il prelievo di acqua proveniente dalla Val di Cornia, incrementando la disponibilità della risorsa per i residenti della costa;

Vista la l.r. 1 agosto 2011, n. 35, "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private." e in particolare l'articolo 2, comma b bis) che considera opere pubbliche di interesse strategico regionale quelle previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 19 marzo 2007, n. 14.

Visto Il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), istituito dalla l.r. 14/2007 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.10/2015 e, in particolare, il paragrafo riguardante gli interventi strategici tra i quali si elencano la realizzazione di dissalatori e il "PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI STRATEGICI RISORSA IDRICA: Allegato 1 alla Scheda D.2", nel quale si evincono le criticità presenti nell'Isola d'Elba;

Vista la legge regionale 69/2011 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani." e, in particolare, l'articolo 25 che, per quanto concerne il servizio idrico integrato riserva alla Regione funzioni per l'individuazione e realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, da selezionare anche tra quelli già previsti nel piano di ambito;

Considerato che AIT ha approvato il Piano d'Ambito Toscano (Delibera Assembleare Autorità idrica toscana - AIT n. 7 del 31/03/2016);

Considerato che il suddetto Piano di Ambito, al capitolo 8, prevede tra gli altri l'intervento strategico "B" - Approvvigionamento idropotabile Isola d'Elba al fine di garantire l'autonomia idrica. Detto intervento consiste nel potenziamento dell'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba mediante dissalazione per 160 l/s oltre al completamento dell'anello dorsale idrica elbana, alla realizzazione di piccoli invasi di acque superficiali e/o sorgive ed alla ottimizzazione delle risorse locali superficiali e sotterranee.

Vista la citata legge regionale 69/2011 ed in particolare l'art. 23, comma 1, che attribuisce all'Autorità Idrica Toscana funzioni di vigilanza e controllo sull'attività del soggetto gestore;

Considerato che AIT ha approvato con delibera n. 9 del 22/06/2018 il nuovo Programma degli Interventi di ASA SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa, all'interno del quale sono previsti gli interventi di adeguamento dell'approvvigionamento idrico all'Isola d'Elba tra cui il dissalatore in loc. Mola, nel Comune di Capoliveri;

Visto la DGRT 12 aprile 2017, n. 4515 ai sensi del Dlgs. 152/2006 art. 20 e della LR 10/2010 art. 48 pubblicata sul BURT del 26 Aprile 2017: Procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto di "Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola

da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare”. Comuni Capoliveri e Porto Azzurro (LI). Proponente: ASA-Azienda Servizi Ambientali SpA. Provvedimento conclusivo.

Visto il Decreto n. 62 del 21/08/2017 del Direttore Generale dell'AIT avente ad oggetto “ART. 22 L.R. 69/2011. progetto denominato “autonomia idrica Isola d’Elba lotto I - impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare” – comune di Capoliveri. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere” con il quale è stato approvato il progetto definitivo del dissalatore, di cui è stato dato avviso sul BURT Parte Seconda n. 38 del 20.09.2017 per le finalità di cui all’art. 34 della l.r. n. 65/2014;

Visto il DPGR N° 44 del 30 Gennaio 2012 che approva l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2011 da Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.5 Toscana Costa oltre ai Comuni interessati della Val di Cornia e da tutti i Comuni dell’Isola d’Elba e denominato "Accordo di Programma per la definizione di un programma di interventi urgenti finalizzato al miglioramento della qualità dell' acqua potabile nel territorio dell'ATO 5";

Considerato che gli interventi previsti dal suddetto Accordo di Programma erano legati alla realizzazione collettori per modifica miscelazione e distribuzione acquedotto Anello, alla realizzazione di impianti di potabilizzazione per l’abbattimento del boro e dell’arsenico a servizio dei campi pozzi esistenti in Val di Cornia, alla realizzazione di nuovi pozzi sia in Val di Cornia sia all’Isola d’Elba ed alla realizzazione di impianti di dissalazione;

Considerato che nel suddetto Accordo oltre al finanziamento Regionale e a quello da tariffa era previsto il cofinanziamento da parte dei Comuni sottoscrittori per garantire il residuo fabbisogno pari a € 3.500.000, utilizzando fondi propri con le modalità già previste dalla Delibera di Assemblea di ATO 5 n.10 del 31/5/2011 citata in Accordo;

Dato atto che l’Accordo di programma sopracitato ha avuto efficacia fino a dicembre 2014 e che le finalità previste sono state raggiunte nonostante la mancata realizzazione dell’impianto di dissalazione (a causa del mancato conferimento dei fondi da parte dei Comuni dell’Isola d’Elba sottoscrittori);

Visto che attualmente l'approvvigionamento idrico dell'isola d'Elba è garantito per il 68% del totale dell'acqua distribuita dall'Acquedotto Sottomarino e per il resto da altre fonti di approvvigionamento locali, che riforniscono il sistema idropotabile con circa 7 milioni di mc/anno;

Considerato che lo schema principale di adduzione dell'Isola d'Elba è costituito dalla condotta sottomarina proveniente dalla Val di Cornia realizzata nel 1986, che ha una lunghezza di circa 27 km e dalla dorsale elbana; quest'ultima con una lunghezza pari a circa 90 km.

Considerate l'età e le caratteristiche della suddetta condotta sottomarina, che per il corretto funzionamento necessita di essere costantemente monitorata e mantenuta in efficienza anche a causa di alcune criticità riscontrate che mettono a rischio l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba, con conseguenze che potrebbero risultare gravi in particolar modo nei periodi di maggior presenza turistica.

Considerato altresì che il sistema idropotabile dell'Isola d'Elba è dotato di 55 serbatoi per una capacità globale di quasi 28.000 mc. Di questi la parte più consistente, circa 20.000 mc, è al servizio della rete dorsale, una parte al servizio degli impianti di sollevamento come vasche di accumulo, una parte al servizio delle reti di distribuzione dei centri abitati che hanno un'estensione di 268 km.

Visto il documento "Bilancio Idrico dell'Isola d'Elba - sintesi" (Allegato 1) che riassume gli esiti dello studio che l'AIT, in accordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, ha affidato all'Università di Siena e che costituisce il quadro conoscitivo sulla disponibilità della risorsa, condiviso dai sottoscrittori del presente accordo;

Ritenuto che l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba rappresenti un fattore determinante per lo sviluppo del territorio e che ad oggi risulti comunque necessario completare le azioni per garantirne l'autonomia idrica secondo principi di sostenibilità ambientale e socio economica complessivi.

Considerato che in data 30/05/2019 con propria pec n. 0219565 la Regione Toscana ha inviato lo "schema di Accordo di programma per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba" ai Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio, concedendo 15 giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni o integrazioni al fine di redigere

la versione definitiva e facendo inoltre presente che l'assenza di riscontro entro il termine indicato sarebbe stata considerata come condivisione del testo dell'accordo;

Considerato che alla data del 15/06/2019, termine per la presentazione di eventuali richieste di modifiche e integrazioni, si sono espressi i soli Comuni di Porto Azzurro (propria pec n. 4949 del 04/06/2019) e Capoliveri (propria pec 8133 del 04/06/2019) esprimendo entrambi contrarietà ai contenuti dello schema dell'Accordo trasmesso e, al contempo, indisponibilità al finanziamento, anche parziale, degli interventi contenuti nell'accordo stesso;

Ritenuto altresì che occorre dotarsi di soluzioni idonee a garantire l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba dando atto anche della indisponibilità di erogazione di contributo dei Comuni dell'Isola;

Ritenuto quindi indifferibile la sottoscrizione di un Accordo tra i soggetti Regione Toscana e l'Autorità Idrica Toscana anche in mancanza del contributo dei Comuni dell'Isola nelle more della citata l.r. 1 agosto 2011, n. 35;

Preso atto che oggi esiste una soluzione in corso di realizzazione di un impianto tecnologicamente avanzato di dissalazione ad osmosi inversa che contribuisce alla messa in sicurezza definitiva dell'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba e che conseguentemente contribuisce a migliorare l'indipendenza dalle risorse idriche provenienti dalla Val di Cornia;

Dato atto che tale intervento (Allegato 2 al presente accordo) consiste nella realizzazione di un dissalatore presso il Comune di Capoliveri, località Mola, dal costo complessivo pari a € 14.569.533,85, di cui € 12.460.692,42 per il I stralcio del I lotto e ulteriori € 2.108.841,43 per il completamento dell'impianto (II stralcio del I lotto);

Preso atto che AIT si impegna a cofinanziare l'intervento DISSALATORE-LOTTO1-STRALCIO1 (Impianto da 40 l/s e opere accessorie a terra e a mare per 80 l/s in località Pian di Mola, Capoliveri), con un totale di € 6.528.722,85 di componente tariffaria attualmente prevista nel PdI approvato;

Dato atto che il completamento dell'opera ai complessivi 80 l/s, LOTTO I-Stralcio 2, sarà oggetto di un eventuale Accordo successivo da realizzarsi subordinatamente alla contribuzione della quota a carico dei Comuni;

Dato atto che il citato stralcio da complessivi 40 l/sec è comunque di per se sufficiente, seppur non completato ai complessivi 80 l/sec, per scongiurare carenza idrica ed idropotabile che potrebbe verificarsi in concomitanza con la siccità idrica o il malfunzionamento della condotta sottomarina;

Preso inoltre atto che alla data del 31 Dicembre 2018 per attività legate all'acquisizione delle aree e alla progettazione per la realizzazione del I stralcio I lotto sono già stati spesi da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato € 530.171,39 da tariffa;

Preso atto che la rimanente quota di € 5.931.969,57 per il completamento dell'intervento DISSALATORE-LOTTO1-STRALCIO1 di componente tariffaria è prevista nel PdI approvato e nel Piano di Ambito di AIT;

Preso inoltre atto che il finanziamento dell'intervento di cui al punto precedente, non può gravare alla interamente sulla tariffa in quanto ciò comporterebbe un rilevante impatto non sostenibile in relazione alla necessità di dare risposta alle altre criticità del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) presenti nel bacino tariffario della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, cofinanziare l'intervento proposto utilizzando fondi resi disponibili da altre linee di finanziamento, dall'annullamento o rimodulazione di interventi già finanziati, nonché fondi relativi a economie statali disponibili sui fondi recati dall'art. 144, comma 17 della Legge n. 388/2000 ed in particolare:

a) Fondi Regionali come da Legge Regionale n. 73 del 27/12/2018 (Collegato alla Legge di Stabilità per l'anno 2019) per complessivi € 2.500.000,00, secondo la seguente articolazione:

- € 1.000.000,00 sul cap. n. 43218 -competenza pura - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - annualità 2019,
- € 1.000.000,00 sul sul cap. n. 43218 -competenza pura - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - annualità 2020,
- € 500.000,00 sul cap. n. 43218 -competenza pura - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - annualità 2021;

b) Fondi Ministeriali art. 144, c. 17 della Legge n. 388/2000 pari a complessivi € 2.951.918,57 come così suddivisi:

- € 580.051,00 presenti nella disponibilità del Bilancio Regionale 2019, capitolo n° 42271 avanzo,
- € 1.500.000,00 previsti da cronoprogramma nella disponibilità del Bilancio 2020 capitolo n° 42271,
- € 871.867,57 previsti da cronoprogramma nella disponibilità del Bilancio 2021 capitolo n° 42271,

c) Contributi regionali già erogati ad AIT con D.D. n. 18310 del 15/11/2018, per l'attuazione, ai sensi della L.R. 13/2001, dell'impianto dissalatore nel territorio di Capoliveri per euro 353.256,51 e con D.D. n. 18472 del 30/11/2018 in relazione ad interventi già conclusi o in fase di ultimazione e ricompresi nel quadro economico del progetto definitivo del dissalatore e pertanto del tutto funzionali alla realizzazione dello stesso;

Considerato che in data 20 Aprile 2018 con propria pec n.5089 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione gli esiti dell'istruttoria del Tavolo tecnico APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo", specificando che non vi erano motivi ostativi per il finanziamento e l'inserimento nel IV integrativo stesso degli interventi che utilizzano le economie disponibili sui fondi recati dall'art. 144, comma 17 della Legge 388/2000, tra i quali l'intervento n.39 denominato Dissalatore Capoliveri;

Vista la scheda n.39 dell'APQ (Allegato 2) "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo" dal titolo AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA LOTTO I: IMPIANTO DI DISSALAZIONE NEL COMUNE DI CAPOLIVERI, LOC. MOLA DA 80 l/s E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE, allegata al presente Accordo;

Considerato che con propria pec num. 2694 del 11 febbraio 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in riferimento alla citata scheda n.39, conferma quanto emerso nel corso della riunione del tavolo dei Sottoscrittori e approva la scheda in oggetto;

Preso atto che nel caso le risorse non fossero sufficienti alla copertura del costo dell'impianto di dissalazione a causa di maggiorazione dei costi di realizzazione rispetto a quelli previsti dal progetto o comunque per ogni altro motivo, il costo

eccedente le risorse messe a disposizione dal presente Accordo sarà a carico della tariffa del gestore del servizio idrico integrato;

Considerato che l'opera in oggetto si inserisce in una più ampia strategia idonea a rendere l'Isola d'Elba autonoma in termini di approvvigionamento idrico ed idropotabile che si compone oltre alla realizzazione del citato impianto di ulteriori interventi prioritari già in corso di realizzazione, non oggetto del presente Accordo e compresi nel PdI del gestore e del Piano di Ambito di AIT che sono riportati qui di seguito a mero titolo illustrativo:

- 1- Distrettualizzazioni e risanamento reti idriche Elba;
- 2- Potenziamento Risorse Idriche autoctone, attività già presente nell'ADP del 2011 e non ancora completata;
- 3- Potenziamento Risorse Idriche autoctone;
- 4- Sviluppo e Potenziamento Telecontrollo remoto Acquedotto Elba;
- 5- Manutenzione condotta Sottomarina di adduzione Isola d'Elba dal continente;

Considerato che per una piena efficacia futura degli interventi descritti dai precedenti punti da 1 a 5 si rendono necessari ulteriori interventi integrativi, la cui programmazione sarà ad opera di AIT e la realizzazione da parte del soggetto gestore, che non sono oggetto del presente Accordo in quanto privi attualmente della necessaria copertura finanziaria ma che potranno essere successivamente compresi in un addendum, come sinteticamente riportato di seguito:

- A. Dissalatore località Pian di Mola (Capoliveri), LOTTO I- Stralcio 2: Completamento impianto a 80 l/s;
- B. Ulteriori interventi per il massimo efficientamento della gestione delle reti idriche dell'Elba e riduzione perdite con metodi innovativi;
- C. Integrazione serbatoi da circa 20.000 Mc;
- D. Recupero delle sorgenti locali;
- E. Chiusura anello dorsale Capanne;
- F. Ulteriori impianti di dissalazione o sostituzione condotta sottomarina.

Preso atto che ai sensi dell'art.34 ter, comma 2 e 34 quinquies comma 1 della l.r. 40/2009 si procede direttamente all'approvazione del testo dell'Accordo in quanto le finalità in esso contenute sono già contenute nell'atto di programmazione e i contenuti dello stesso sono stati concordati nell'ambito di intese anche informali con le parti che lo sottoscrivono;

Vista la delibera della G.R. n..... del ..... con la quale si approvano le finalità del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscrittori, in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo intende realizzare il I Stralcio del I lotto di un dissalatore da 80 l/sec in Località Mola, nel Comune di Capoliveri (LI) onde perseguire l'autonomia idrica e idropotabile dell'Isola d'Elba
3. L'impianto di dissalazione previsto nel presente Accordo si inserisce in una strategia più ampia di interventi atta a rendere l'Isola d'Elba autonoma in termini di approvvigionamento idrico ed idropotabile;

### **Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi**

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di un dissalatore per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica e si inserisce in una più ampia strategia di interventi che nel rispetto di principi di sostenibilità ambientale e socio economica complessivi perseguono i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire a mettere in sicurezza il sistema di approvvigionamento idrico dell'isola d'Elba individuato come fattore determinante per lo sviluppo del territorio;

b) contribuire a ridurre il trasferimento di acqua per l'uso idropotabile dalla Val di Cornia al fine di migliorare la qualità ambientale del territorio toscano e le disponibilità per lo sviluppo delle attività economiche in quell'area;

c) promuovere l'uso efficiente delle risorse idriche nei territori insulari regionali secondo criteri che massimizzino l'utilizzo delle risorse locali e l'autonomia per rispondere ai fabbisogni delle popolazioni e delle attività economiche presenti secondo principi di sostenibilità ambientale e socio economica complessivi;

d) individuare degli interventi integrativi che potranno essere realizzati una volta dettagliatamente definiti e reperite le necessarie risorse finanziarie, potendo a tal fine prevedere anche integrazioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo non prevede impegni dei Comuni appartenenti all'Isola d'Elba, rinviando, nel caso, ad un successivo atto anche integrativo del presente la loro partecipazione agli interventi integrativi.

3. Il presente Accordo si configura come una misura di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale ai sensi della l.r. 1 agosto 2011, n. 35.

### **Art. 3 - Quadro conoscitivo ambientale**

Viene condiviso e approvato il quadro conoscitivo ambientale che si esplicita nel documento:

“Bilancio Idrico dell’Isola d’Elba - sintesi” allegato e parte integrante del presente accordo (Allegato 1);

### **Art. 4 - Programma degli Interventi**

I firmatari dell'accordo condividono la programmazione dell'intervento : Dissalatore-LOTTO 1-STRALCIO 1 per complessivi € 12.460.692,42 ; come da Allegato 3 (Cronoprogramma e costi) al presente Accordo

### **Art. 5 - Scadenze e riparto delle risorse**

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 e all'Allegato 3 del presente Accordo, le parti convengono la scadenza del 31/12/2023;

2. Il costo complessivo dell'intervento Dissalatore-LOTTO 1- STRALCIO 1 programmato dal presente Accordo, come definito in Allegato 3, è pari a complessivi € 12.460.692,42 di cui € 530.171,39 di spese già sostenute ed ulteriori €11.930.521,03 da sostenersi nel periodo 2019-2023.

### **Art. 6 - Impegni dei soggetti firmatari**

1. La Regione Toscana si impegna a:

a) assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8;

b) coordinare e monitorare, nell'ambito delle attività del Collegio di Vigilanza, lo stato di attuazione dell'Accordo di programma a scala regionale.

c) dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art.11 del presente accordo;

2. L'A.I.T. si impegna a:

a) adeguare i propri strumenti di programmazione di Ambito per il completamento del programma degli interventi per dare piena attuazione all'Accordo;

b) assicurare la coerenza degli interventi di competenza previsti nell'Accordo in relazione al contesto generale della programmazione d'Ambito;

c) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alla competente struttura regionale.

### **Art. 7 - Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale**

1. Lo stato di attuazione dell'Accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno entro il 31 marzo con le modalità previste nell'Articolo 8 del presente Accordo.

2. Il monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dall'Accordo è assicurato da ARPAT nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal D.lgs. 152/2006.

3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato da AIT sulla base delle informazioni trasmesse dal gestore.

4. Le parti si impegnano altresì a fornire con sollecitudine al responsabile dell'Accordo e/o ai sottoscrittori le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell'Accordo.

### **Art. 8 - Collegio di Vigilanza**

1. E' costituito il Collegio di Vigilanza, composto dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore di AIT o

da suo delegato. Al collegio di vigilanza partecipano, senza diritto di voto il Responsabile del Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti o proprio delegato.

Alle sedute del Collegio di vigilanza possono altresì partecipare anche i rappresentanti di ASA SpA non componenti il Collegio stesso, senza diritto di voto.

2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sul puntuale adempimento dell'Accordo sulla base del monitoraggio degli interventi di cui all'art.7;

b) approva l'aggiornamento della ricognizione di cui all'art.3;

c) nel caso dal monitoraggio di cui all'art.7 si manifestasse la non conformità degli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, attiva le procedure di cui al comma 8 dell'art. 34 octies della l.r. 40/2009;

d) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convoca i funzionari ed i rappresentanti, dispone ispezioni;

e) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'accordo;

f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo.

### **Art. 9 - Responsabile dell'attuazione dell'accordo**

1. E' individuato, quale funzionario responsabile dell'Accordo di programma, il responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana;

2. Il responsabile dell'attuazione dall'accordo ha il compito di:

a) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;

b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 10, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;

d) segnalare al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo e in ogni caso qualora venga riscontrato:

- scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;

- mancata indicazione di incrementi di costi sostenuti per gli interventi in un periodo uguale o superiore ai 12 mesi.

e) nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, invitare il soggetto a cui è riconducibile tale ritardo, inerzia o inadempimento a far conoscere, entro un termine stabilito, le iniziative assunte per il superamento delle criticità e i risultati conseguiti nonché a segnalare al Collegio di Vigilanza il perdurare dell'inadempimento, ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 comma c;

f) acquisire e coordinare le informazioni fornite dai soggetti sottoscrittori relative all'attuazione del presente accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di Vigilanza;

g) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma;

h) monitorare lo stato di attuazione dell'accordo sulla base delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 8 del presente accordo.

### **Art. 10 - Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)**

1. Il soggetto attuatore di interventi, ASA SpA, nomina un responsabile degli interventi stessi.

2. Il Responsabile degli interventi svolge i seguenti compiti:

a) pianificazione del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso una precisa articolazione di tempi, fasi e modalità di realizzazione delle attività;

b) presidio, coordinamento e monitoraggio dell'attivazione e della messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;

c) monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti, nonché segnalazione tempestiva al Responsabile dell'accordo di eventuali ritardi e/o criticità tecnico-amministrative nell'attuazione;

d) aggiornamento monitoraggio degli interventi cofinanziati e aggiornamento semestrale mediante l'inserimento dei dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento "MONITOSCANA";

e) trasmissione al Responsabile dell'Accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'Accordo, nonché dell'indicazione di eventuali criticità amministrative, finanziarie o tecniche per la realizzazione degli interventi e della proposta di azioni correttive.

### **Art. 11 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo e inadempimento**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva eventualmente emerse dalla verifica e dal monitoraggio da parte dei responsabili di tali funzioni, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli obblighi a carico del Gestore del SII previsti dal presente accordo di programma, con specifico riferimento all'attuazione degli interventi, il Collegio di Vigilanza richiede all'AIT di esercitare le funzioni e i poteri necessari, ivi compresi i poteri sostitutivi di cui all'art 23 della l.r. 69/2011. Ove l'AIT non intervenga, la

Regione Toscana, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art.26, comma 2 della l.r. 69/2011.

### **Art. 12 - Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e di monitoraggio ex post.

2. A seguito della sua sottoscrizione, l'accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, commi 2 e 3 della l.r. 40/2009. L'accordo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 1 della l.r. 40/2009.

### **Articolo 13 - Modifiche ed Integrazioni non sostanziali**

1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto, da formalizzare nella stipula di apposito atto modificativo e/o integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, dal Collegio di vigilanza senza che ciò determini variazioni al contenuto del presente Accordo.

3. Fatte salve le disposizioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche e di approvazione dei relativi progetti le parti definiscono, ai fini del presente accordo, quali variazioni non sostanziali:

a) modifiche del cronoprogramma di realizzazione che non incidono sulla data di conclusione dell'intervento;

b) modifiche progettuali nelle quali non si registrino modifiche qualitative delle acque reflue scaricate.

## **ALLEGATI:**

**Allegato 1 : Bilancio Idrico dell'Isola d'Elba - sintesi**

**Allegato 2 : Scheda Intervento n.39 "Autonomia idrica dell'isola d'Elba  
LOTTO 1: Impianto di dissalazione nel Comune di capoliveri, Loc. Mola  
da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" per inserimento nell' APQ -  
Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, IV integrativo.**

**Allegato 3 : Cronoprogramma e costi**

Letto, approvato e sottoscritto